

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA
COMPENSORIO N° 6 DELLA REGIONE LOMBARDIA



Costituito con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7171 del 6 agosto 2012

Sede legale: Piazza della Pace n. 21 – 25039 Travagliato (BS) – Te. Fax.: 030/6863227

www.consorziodibonificaogliomella.com - ogliomella@pec.it - segreteria@ogliomella.it

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO
FORNITORI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DEL CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA**

Allegato alla deliberazione commissariale n° 68 del 20/12/2019

Il Commissario
(f.to dott.ssa Gladys Lucchelli)

Il Segretario
(f.to Cesare Dioni)



SOMMARIO

Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 – Istituzione dell'Albo Fornitori ed oggetto del medesimo	3
Art. 3 – Ambito applicativo e soggetti ammessi	4
Art. 4 – Struttura dell'albo	5
Art. 5 – I requisiti generali e speciali di ammissione all'Albo	5
Art. 6 – Modalità di iscrizione e modifica	6
Art. 7 – Verifiche sul possesso dei requisiti.....	7
Art. 8 – Principi di utilizzo dell'Albo.....	7
Art. 8 – Revisioni, sospensioni e cancellazioni dall'Albo	7
Art. 9 – Variazioni su richiesta dell'Operatore	8
Art. 10 – Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici.....	9
Art. 11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 12 – Norma di coordinamento	9
Art. 13 – Pubblicità.....	10



Art. 1 – Premessa

- 1.1. L'Albo dei Fornitori è un elenco di Operatori Economici aperto a tutti i soggetti (di seguito anche "Imprese" o "Fornitori") che intendano avere rapporti contrattuali con il Consorzio di Bonifica Oglio Mella e che siano in possesso dei requisiti di legge.
Agli effetti del presente documento, si ricordano le seguenti definizioni:
- a) **Codice Appalti:** il Decreto Legislativo n. 50/2016, ed ogni sua successiva modifica e integrazione.
 - b) **Operatore Economico o Fornitore:** il soggetto che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice Appalti, è imprenditore o comunque fornitore o prestatore di lavori, servizi o forniture, nei limiti in cui la propria attività sia compatibile con l'affidamento di contratti pubblici.
 - c) **Albo Fornitori:** la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che contraddistingue la struttura soggettiva, l'oggetto di attività ed ogni altro elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti, e che è governata nella sua gestione dalle presenti Norme.
 - d) **Stazione Appaltante:** Consorzio di Bonifica Oglio Mella, quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo secondo le procedure indicate nel presente documento.
 - e) **Domanda di Ammissione:** l'istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente documento, che l'Operatore Economico sottopone alla Stazione Appaltante ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione all'Albo. Entro 30 gg. la richiesta verrà accolta o denegata. In questo secondo caso la non ammissione verrà comunicata a mezzo PEC.
 - f) **Richiesta di Aggiornamento:** l'istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede alla stazione appaltante la variazione dei dati trasmessi con la domanda di ammissione.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo Fornitori ed oggetto del medesimo

- 2.1. Con il presente avviso si costituisce l'Albo dei fornitori del Consorzio di Bonifica Oglio Mella relativo a lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
- 2.2. Il presente documento ne descrive i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.
- 2.3. Gli scopi che Consorzio di Bonifica Oglio Mella intende perseguire con l'Albo Fornitori sono i seguenti:
 - a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l'invito di operatori economici;
 - b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.



Art. 3 – Ambito applicativo e soggetti ammessi

- 3.1. L'Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice Appalti ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici e delle disposizioni contenute nel Regolamento per Acquisizioni di Lavori, Forniture e Servizi sotto soglia comunitaria approvato dal Consorzio di Bonifica Oglio Mella ivi compresa ogni modifica successiva ed integrazione.
- 3.2. In particolare, l'Albo verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché in tutti i casi in cui sarà possibile esperire una procedura negoziata sempre nel rispetto della normativa di settore.
- 3.3. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere fuori dall'Albo Fornitori telematico:
 - a) qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per Codice Appalti;
 - b) qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire Operatori Economici idonei;
- 3.4. Ai sensi dell'art. 45 del Codice Appalti, sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Operatori Economici, previa valutazione della Stazione Appaltante:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 - f) i liberi professionisti, singoli o associati;
 - g) tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art. 45 del Codice Appalti, svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.



Art. 4 – Struttura dell'albo

- 4.1. L'Albo Fornitori è articolato in elenchi di Operatori economici e in categorie merceologiche che contiene il sottoinsieme delle "divisioni" del Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV) –adottato dal regolamento CE n.213/2008 in vigore dal 17/9/2008- di interesse del Consorzio di Bonifica Oglio Mella.
- 4.2. L'elenco è soggetto ad aggiornamento continuo.
- 4.3. L'elenco di operatori economici disponibili per l'iscrizione dei fornitori comprende:

Aziende esecutrici di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

Professionisti tecnici

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei tecnici ha facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto nonché la tipologia di servizi prestanti.

Professionisti di altri ordini professionali

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei professionisti ha la facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto, la tipologia di servizi prestanti.

- 4.4. La responsabilità della tenuta dell'Albo è in capo al Responsabile di Area Amministrativa.

Art. 5 – I requisiti generali e speciali di ammissione all'Albo

- 5.1. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - b) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
 - c) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;ed inoltre:
 - d) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;



- e) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - f) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
- 5.2. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Art. 6 – Modalità di iscrizione e modifica

- 6.1. L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale <http://www.consorziodibonificaogliomella.com>, sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi/elenchi qualificati degli operatori economici dell'Ente.
- 6.2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli operatori economici dovranno pertanto possedere:
- ✓ una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, del d.P.R. n. 68 dell'11febbraio 2005 e del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla tenuta dell'Albo;
 - ✓ abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi alla Stazione Appaltante.
- 6.3. Dalla data di ricezione dell'istanza in capo alla stazione appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
- 6.4. L'elenco operatori economici si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento. In caso di accoglimento l'operatore economico sarà inserito nell'elenco.
In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.
- 6.5. Gli Operatori Economici iscritti dovranno comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette (7), giorni dal suo verificarsi l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione



- 6.6. L'ammissione all'Albo dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante. La pubblicazione delle presenti Norme, dell'Albo Fornitori e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Albo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di operatori economici, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.

Art. 7 – Verifiche sul possesso dei requisiti

- 7.1. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento anche mediante accertamenti a campione, alle verifiche documentali dei requisiti dichiarati dagli operatori economici ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo, ai medesimi la trasmissione della documentazione nella loro esclusiva disponibilità a comprova di quanto dichiarato e agli enti preposti la documentazione per la verifica dei requisiti generali dell'art 80 del codice appalti.
- 7.2. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli operatori economici, sottoposti alle verifiche, verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia in corso di validità ai sensi di legge.

Art. 8 – Principi di utilizzo dell'Albo

- 8.1. La gestione dell'Albo e la selezione degli operatori da invitarsi avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 8.2. I meccanismi di selezione degli operatori economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla categoria merceologica di iscrizione.

Art. 8 – Revisioni, sospensioni e cancellazioni dall'Albo

- 8.1. L'Albo dei Fornitori verrà aggiornato dai fornitori stessi non appena venga meno una delle condizioni di cui alle dichiarazioni sottoscritte in sede di iscrizione. L'albo è comunque soggetto a variazione continua.
- 8.2. Ove la stazione appaltante ritenesse di dovere sospendere un operatore economico dall'Albo di cui trattasi si applicano le norme stabilite nel "Regolamento interno di attuazione per l'acquisizione di beni, forniture, servizi e lavori nel caso di contratti sotto soglia".
- 8.3. La Stazione Appaltante provvederà in ogni caso a sospendere il Fornitore dall'Albo nei seguenti casi:
- a) mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dal verificarsi, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario di contratti pubblici;



- b) ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale del Fornitore, o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso il Fornitore medesimo.
- 8.4. La Stazione Appaltante provvederà alla cancellazione degli Operatori Economici dall'Albo nei seguenti casi:
- a) richiesta di cancellazione avanzata dall'Operatore Economico;
 - b) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;
 - c) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dalla stazione appaltante o dichiarata dal fornitore;
 - d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - e) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla stazione appaltante;
 - g) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - h) altri eventuali casi previsti dalla normativa;
 - i) Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
- 8.5. Il R.U.P. del Consorzio di Bonifica Oglio Mella segnalerà per iscritto al Direttore le eventuali irregolarità emerse in sede di esecuzione contrattuale da parte del fornitore, e tutti gli altri eventi che possano comportare una sospensione o una cancellazione. Il Direttore compirà gli accertamenti del caso e procederà alla contestazione scritta degli addebiti. L'operatore economico interessato potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che gli sarà assegnato dalla stazione appaltante, prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

Art. 9 – Variazioni su richiesta dell'Operatore

- 9.1. L'operatore economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita richiesta di variazione, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per l'ammissione, secondo le istruzioni reperibili sul sito della stazione appaltante, e mediante la compilazione del modulo eventualmente messo a disposizione.
- 9.2. Dalla data di ricezione della richiesta in capo alla stazione appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta di variazione, prima del suo rigetto la stazione appaltante comunicherà all'operatore i motivi che ostano all'accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che



la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Art. 10 – Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici

- 10.1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", conformemente al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo fornitori, si precisa che:
- ✓ titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Oglio Mella, incaricato del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento;
 - ✓ il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di iscrizione all'Albo, di consultazione del medesimo e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - ✓ il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - ✓ i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura stessa;
 - ✓ i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - ✓ i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - ✓ l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n.196/03.
- 10.2. Ai fini del trattamento, gli operatori economici, in sede di iscrizione all'Albo e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs. 196/03.

Art. 11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

- 11.1. Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 12 – Norma di coordinamento

- 12.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
- 12.2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale



e si applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine.

Art. 13 – Pubblicità

- 13.1. L'avviso di istituzione dell'Albo Fornitori telematico è pubblicato sul sito internet dell'Ente consorziodibonificaogliomella.com.